

## ALLEGATO 1

**Capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici per la durata di ventiquattro mesi con possibilità di rinnovo per altri ventiquattro mesi- CIG 84826990AA**

### Sommario

1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA.....	1
2. DURATA DEL CONTRATTO.....	1
3. REQUISITI DEI BUONI PASTO ELETTRONICI - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO .....	2
4 - REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI.....	3
5 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO .....	3
6. SUBAPPALTO.....	4
7. GARANZIA DEFINITIVA.....	5
8. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	5
9. PROPOSTE MIGLIORATIVE.....	6
10. CORRISPETTIVO MENSILE - FATTURAZIONE - PAGAMENTI - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI .....	6
11. INADEMPIMENTO E PENALI .....	7
12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	7
13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO .....	8
14. FORO COMPETENTE.....	8

### 1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici da erogarsi in favore dei dipendenti di Afol Metropolitana (in seguito *la committente*).

2.L'importo biennale a base di gara pari ad € 900.620,00, IVA esclusa e comprensivo del costo delle card, è stato determinato sulla base del numero di buoni pasto da utilizzare per tutta la durata contrattuale stimato in n.128.660 unità dal valore nominale pari a € 7 (sette,00 euro) IVA 4% esclusa.

3. La committente si riserva la facoltà, in caso di variazioni negli accordi sindacali nel corso dell'esecuzione del contratto, con preavviso di 30 giorni, di variare il valore nominale dei buoni pasto. Il corrispettivo contrattuale è adeguato di conseguenza, fermo restando il ribasso offerto in sede di gara.

4. Il valore complessivo dell'appalto, comprese opzioni e rinnovi, è stimato in € 1.801.240,00 (IVA esclusa) calcolato dagli uffici di Afol Metropolitana sul fabbisogno aziendale stimato per l'intero periodo contrattuale (24mesi più eventuali 24mesi) e pari a n. 257.320 di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00 IVA 4% esclusa;

### 2. DURATA DEL CONTRATTO.

1. La durata dell'appalto è di ventiquattro mesi decorrenti dall'avvio delle prestazioni con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

---

#### SEDE LEGALE

Via Soderini 24 - 20146 Milano  
Tel 02 77404141 - protocollo@afolmet.it  
P.IVA 08928300964

2. La committente, in caso di necessità e urgenza, si riserva la facoltà, in aderenza a quanto previsto dall'art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione contrattuale nelle more della stipula del contratto.

### 3. REQUISITI DEI BUONI PASTO ELETTRONICI - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

1. I buoni pasto emessi in forma elettronica, dal valore nominale pari ad € 7 (sette/00) devono avere le caratteristiche previste dall'art. 4 comma 3, del D.M. n. 122/2017, ossia:

- ✓ indicazione del codice fiscale/ragione sociale del datore di lavoro e della società di emissione, valore facciale, termine temporale di utilizzo (indicazioni associate elettronicamente ai buoni pasto in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico);
- ✓ data di utilizzo del buono pasto e dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato (indicazioni associate elettronicamente al buon pasto in fase di utilizzo);
- ✓ obbligo di firma del titolare del buono pasto, assolto associando nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero od un codice identificativo riconducibile al titolare stesso,
- ✓ dicitura <<Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare>> riportata elettronicamente.

2. I buoni pasto elettronici devono essere raggruppati in carnet virtuali a numero di buoni variabili e distinti da numerazione progressiva e devono altresì riportare:

- l'indicazione della committente
- Il nominativo del dipendente
- Il periodo di validità (data di scadenza)

3. Il buono pasto elettronico caricato dall'appaltatore deve essere utilizzato dai dipendenti della committente esclusivamente nel rispetto delle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa e:

- deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi convenzionati con l'appaltatore;
- deve consentire l'accesso ad una rete di esercizi dotati di POS (ristoranti, pizzerie, self service, tavole calde ecc..) convenzionati con l'appaltatore;
- costituisce il documento di legittimazione che attribuisce al possessore il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati, per un importo pari al valore nominale del buono pasto elettronico, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.

4. L'appaltatore è tenuto ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

5. I buoni pasto elettronici devono essere caricati sulla card del dipendente entro 8 gg lavorativi dalla richiesta della committente.

6. In conformità alle previsioni dell'art. 144 c. 6 bis D.Lgs. 50/2016 deve essere garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento.

#### 4 - REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

1. Per esercizi convenzionati si intendono quelli che, in forza di apposite convenzioni con l'appaltatore, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa.
2. Possono stipulare convenzioni ai fini dell'erogazione del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto elettronici gli esercizi che svolgono le seguenti attività:
  - a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
  - b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
3. Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

#### 5 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore deve assicurare, per tutta la durata del servizio, un numero di esercizi convenzionati non inferiori a quelli indicati nell'offerta tecnica. Nel caso si riscontri un numero di esercizi convenzionati inferiori in misura superiore al 5% del numero indicato nell'offerta tecnica saranno applicate le penali di cui al paragrafo 12 del presente capitolato d'appalto.
2. Su richiesta della committente, in caso di apertura di nuove sedi, l'appaltatore deve assicurare l'estensione del servizio con ulteriori esercizi convenzionati ai sensi del punto 4 del presente capitolato d'appalto.
3. L'appaltatore deve comunicare alla committente, entro 30 giorni, l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzionamento con taluni esercizi, provvedendo entro 30 giorni dalla comunicazione alla sostituzione con altrettanti esercizi, secondo i criteri di cui all'art. 4.
4. Il caricamento dei buoni pasto sarà effettuato a cura ed a spese dell'appaltatore.
5. Le ordinazioni dei buoni pasto elettronici sono effettuate mensilmente dalla committente, con le modalità da concordare unicamente per la quantità occorrente.
6. La committente non risponderà delle consegne avvenute a fronte di ordinazioni da parte di soggetti diversi da personale indicato nel contratto ed effettuate senza il rispetto delle previsioni del presente capitolato.
7. L'appaltatore deve:

- predisporre un idoneo programma o una piattaforma internet per la gestione automatizzata degli ordini e dei report sugli utilizzi dei buoni pasto elettronici effettivamente spettanti e utilizzati da ogni dipendente in funzione degli accordi fra il personale dipendente e la committente;
- ricaricare a distanza a mezzo di software il numero dei buoni elettronici occorrenti corrispondenti al fabbisogno mensile e comunicato all'ufficio personale della committente;
- Convertire alla scadenza i buoni elettronici in buoni validi secondo una procedura e nei tempi precedentemente comunicati in fase di attivazione e comunque in tempo utile per il loro utilizzo.

8. L'appaltatore, inoltre, deve assicurare le seguenti prestazioni e assumere i seguenti impegni:

- a) rispettare tutto quanto dichiarato in sede di gara per tutta la durata del contratto;
- b) aggiornare l'elenco degli esercizi commerciali, presso i quali i buoni pasto elettronici sono utilizzabili, da mettere a disposizione dei fruitori dei medesimi;
- c) assicurare l'utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore nominale del medesimo;
- d) stipulare, in caso di necessità, ulteriori nuove convenzioni con esercizi di ristorazione o di vendita di generi alimentari, in aggiunta o in sostituzione di quelli che non siano motivatamente ritenuti idonei dalla committente, con possibilità di estendere le convenzioni anche ad esercizi ubicati in località diverse da quelle previste nel presente capitolato d'appalto;
- e) garantire e manlevare la committente, al fine di tenere la medesima indenne da qualsiasi controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorsi tra l'appaltatore e i pubblici esercizi convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere;
- f) garantire la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge agli esercizi convenzionati per l'intera durata del contratto.

9. La committente si riserva la facoltà di eseguire controlli periodici, con le modalità che riterrà opportune, per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'aggiudicatario alle prescrizioni del capitolato e del successivo contratto.

10. Le verifiche hanno anche lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati e il rispetto degli ulteriori obblighi assunti in sede di gara.

## 6. SUBAPPALTO

1. Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art.105 D.Lgs 50/2016. Nell'offerta, il concorrente indica le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo.

2. L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

3. Si precisa che la committente non corrisponde direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimprese o piccole imprese (art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con

l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, la committente sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

4. L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

## **7. GARANZIA DEFINITIVA**

1. L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, è tenuto a costituire una garanzia denominata definitiva, ai sensi dell'art.103 comma, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento della garanzia è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

3. La garanzia è resa a prima richiesta e senza eccezioni e deve essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta della committente. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., secondo comma.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto.

4. La garanzia ha ad oggetto l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, fermo restando il diritto al maggior danno.

5. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. n. 50/16 alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/16, la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo avviene automaticamente, alla consegna del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione all'istituto garante da parte dell'appaltatore.

7. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, previste per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 da parte della committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

8. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica l'art. 103, comma 10, del D. lgs. 50/2016.

## **8. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato d'oneri, pena la risoluzione di diritto del contratto.

3. L'appaltatore con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi

rinnovi e/o proroghe) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui la committente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

4. Tale copertura (RCT) deve avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro senza alcun sotto-limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:

- responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone (anche non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore) che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

5. Copia di tale polizza, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, deve essere trasmessa alla committente prima dell'inizio del contratto.

6. L'operatività o meno della copertura assicurativa predetta non esonera l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

## **9. PROPOSTE MIGLIORATIVE**

1. L'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto attua proposte migliorative autorizzate dalla committente, nell'ambito del corrispettivo pattuito.

## **10. CORRISPETTIVO MENSILE - FATTURAZIONE - PAGAMENTI - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

1. Il corrispettivo dell'appalto è determinato dal numero effettivo di buoni pasto elettronici forniti alla committente. Il prezzo offerto in sede di gara si intende comprensivo di ogni spesa ed onere per produrre i buoni pasto elettronici compreso il costo per emissione di card aggiuntive per smarrimento, smagnetizzazione, deterioramento nonché di qualsiasi altro onere connesso.

I pagamenti sono disposti dalla committente, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di emissione della fattura differita a fine mese ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016. Il termine di 60 giorni è sospeso se la committente, entro il quarantacinquesimo giorno dal ricevimento della fattura, formalizzi motivate contestazioni all'appaltatore riguardanti l'esecuzione della prestazione, l'importo fatturato o la regolarità fiscale del documento.

2. Il saggio del tasso d'interesse per il ritardato pagamento è quello legale determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 c.c.) vigente pro-tempore, senza alcuna maggiorazione. Il termine di cui sopra è sospeso qualora entro il 45° giorno dal ricevimento della fattura la committente provveda a formalizzare all'appaltatore in maniera motivata puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. Per la generalità dei casi la data di ricevimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata dal sistema di interscambio (SdI).

3. La fattura è intestata a: AFOL METROPOLITANA - via Soderini 24 - 20146 Milano (P.IVA 08928300964). Ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: A4707H7. La fattura è predisposta in base al vigente sistema dello split payment. Alla

fattura è aggiunta in calce la seguente dicitura: “IVA scissione dei pagamenti - Art. 17 - ter del DPR n. 633/1972”. L’importo dell’IVA è esposto in fattura ed è versato direttamente dalla committente.

4. Per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell’esercizio finanziario, è sospeso il termine di pagamento delle fatture dal 16 dicembre al 15 gennaio di ogni anno.

5. La committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Se l'appaltatore risulta inadempiente con il versamento dei contributi, la committente sospende ogni pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da idonea documentazione. In mancanza di tempestivo adempimento, la committente può procedere alla risoluzione del contratto, previa formale notifica all’appaltatore di una diffida ad adempiere entro un termine stabilito.

6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si applicano gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

## 11. INADEMPIMENTO E PENALI

1. Qualora, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e di quanto dichiarato in sede di gara, la committente applica le penali di seguito specificate, previa formale contestazione a mezzo posta elettronica certificata:

- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di caricamento del buono pasto elettronico, di cui al punto 3 del presente capitolato d’appalto, è addebitato all’appaltatore il costo giornaliero dei buoni pasto non caricati. In ipotesi di ritardo pari o superiore a 7 giorni dal termine di cui al suddetto punto 3 il contratto è risolto ai sensi e secondo le modalità disciplinate dall’art. 1456 del codice civile.
- durante l’esecuzione del servizio, per la riduzione in misura superiore al 5% degli esercizi convenzionati rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta è applicata una penale di € 500,00/mese per ciascun esercizio al di sotto della soglia indicata.
- Identica sanzione è applicata in tutti i casi di esercizi convenzionati a condizioni diverse da quanto dichiarato in sede di offerta o nei confronti dei quali sono applicate di fatto condizioni diverse.
- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di convenzionamento con nuovi esercenti indicato in sede di offerta è applicata una penale pari a € 200.

2. La committente compensa le penali di cui al comma 1 con le somme dovute all’appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale, salvo il diritto dell’escussione della garanzia prestata.

## 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Sono considerate condotte di inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- gravi manchevolezze nel servizio sostitutivo di mensa fornito mediante l’erogazione di buoni pasto elettronici;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia contributiva e lavoristica;
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell’appalto.

2. Il contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 c.c., nei seguenti casi:

- il numero di esercizi non convenzionati (o convenzionati a condizioni diverse - o nei confronti dei quali sono applicate di fatto condizioni diverse - da quelle dichiarate in sede di gara) risulta superiore al 15% dell'impegno assunto con l'offerta tecnica, in relazione a ciascuna località;
- applicazione della penale di cui al suddetto paragrafo 11 relativa alla riduzione degli esercizi convenzionati o convenzionati a condizioni diverse o nei confronti dei quali sono applicate di fatto condizioni diverse da quelle dichiarate in sede di offerta, per un periodo superiore a mesi 6;
- applicazione di due penali di cui al suddetto paragrafo 11 relative al termine di consegna dei buoni pasto, nell'arco di un semestre;
- ritardo pari o superiore a 7 giorni rispetto al termine di caricamento dei buoni pasto di cui al paragrafo 3;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- accertamento della sussistenza in capo all'appaltatore di uno o più motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;
- omessa reintegrazione della garanzia escussa dalla committente entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- eventi modificativi dell'assetto societario dell'appaltatore quali: la cessione dell'azienda, la cessazione dell'attività imprenditoriale, ovvero il concordato preventivo e il fallimento dell'appaltatore
- mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, avente le caratteristiche indicate nel precedente paragrafo 9.

3. Contestualmente alla risoluzione del contratto ai sensi del comma 1, la committente incamera la cauzione prestata a titolo di garanzia, fatto il salvo il diritto al risarcimento del danno.

### **13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

2. I crediti dell'appaltatore nei confronti della committente possono essere ceduti previa notifica alla committente nelle forme e termini previsti dalla legge.

### **14. FORO COMPETENTE**

Il Foro di Milano è l'autorità giudiziaria competente per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 comma 2 D.Lgs. 50/2019.